

Del. n. 182/2017/PRSP



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA
Paolo PELUFFO
Nicola BONTEMPO
Mauro NORI
Giancarlo Carmelo PEZZUTO
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
consigliere
consigliere, relatore
consigliere
referendario

nell'adunanza del 23 novembre 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 della **Provincia di Arezzo**, con deliberazione del 7 settembre 2017 n. 168;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 7 settembre 2017;

VISTA la documentazione dell'ente in ordine al provvedimento adottato per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 (inoltrata alla Sezione con nota n. 11654 del 02/11/2017);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 23 novembre 2017;

UDITO il relatore, cons. Mauro Nori;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità la Sezione ha rilevato che l'ente, nella determinazione della quota da accantonare al fondo, non ha correttamente applicato quanto disposto dai nuovi principi contabili armonizzati. L'ente, invece di scegliere fra le diverse metodologie indicate nel principio contabile, ha provveduto ad effettuare il computo utilizzando tutte le metodologie di calcolo illustrate nel punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, indicando poi, come somma congrua da accantonare, la media dei risultati ottenuti. Il Comune, ha provveduto, infatti, sia al calcolo della media semplice dei rapporti annui, sia della media ponderata delle somme di incassi in conto residui di ciascun anno rispetto alla sommatoria dei residui attivi all'inizio di ciascun anno che della media ponderata del rapporto fra incassi in conto residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio, applicando per la suddetta ponderazione pesi pari a 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 per ciascuno degli anni del primo triennio.

L'ente ha poi deciso, come sopra anticipato, di accantonare nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, una quota pari alla media dei risultati ottenuti con i tre metodi di calcolo sopra descritti. Si segnalata inoltre che, anche nell'applicare le singole metodologie previste dal principio contabile, l'ente non ha correttamente operato sia in relazione ai dati contabili da considerare, sia nel calcolo del complementare a 100 da individuare come quota minima di accantonamento.

In sede di controdeduzioni scritte, inviate in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 16 agosto 2017, n. 18309, l'ente ha confermato che la procedura di calcolo seguita nel determinare la quota minima da accantonare a FCDE non risulta corretta rispetto a quanto indicato dai principi contabili e che, in sede di rendiconto 2016, ha valutato distintamente i tre metodi indicati dalla normativa, dichiarando di aver "prudenzialmente selezionato il più elevato dei 3 risultati calcolati".

La Sezione, in merito alla metodologia adottata dall'ente, osserva che la stessa non trova alcun fondamento nel principio contabile, poiché quest'ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare l'accantonamento al fondo. In particolare il punto b2) dell'allegato tecnico al principio contabile fa espresso rinvio al calcolo della media secondo una delle modalità ivi illustrate e non alla media dei risultati ottenuti dalla loro simultanea applicazione.

La Sezione comunque, sulla base dei dati forniti dall'ente, ha provveduto ad effettuare, in linea con quanto indicato dai principi contabili e seguendo tutte e tre le metodologie previste, una simulazione del corretto calcolo della quota minima di FCDE considerata congrua. Dall'applicazione del primo metodo (media semplice), l'importo minimo ritenuto congruo è risultato pari a 1.206.135,65 euro; dall'applicazione del metodo della prima media ponderata (media ponderata delle somme) l'importo congruo è risultato pari a 1.123.743,97 euro e dall'applicazione del metodo della seconda media ponderata (media ponderata dei rapporti) l'accantonamento necessario è risultato pari a 1.203.515,20 euro. Conseguentemente risulta che, l'accantonamento effettuato dall'ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui per il fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a € 1.049.449,00) non è sufficiente, in alcun caso, a garantire il minimo ritenuto congruo.

Per quanto complessivamente espresso e per i calcoli simulati dalla Sezione in relazione agli accantonamenti a FCDE da considerare congrui secondo i nuovi principi contabili, l'accantonamento disposto dall'ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui risulta inferiore al minimo richiesto.

Conseguentemente, l'errata quantificazione del fondo ha comportato una non corretta determinazione del risultato di amministrazione sostanziale al 1 gennaio 2015.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse da accantonare per la tutela dei crediti di difficile esazione.

Questo fenomeno comporta una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere adeguato ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare, replicando l'errato accantonamento, ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

P.S. – PATTO DI STABILITA'

E' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014.

In particolare, a fronte di un obiettivo programmato di patto di 8.211.000,00 euro, l'ente ha certificato un saldo finanziario fra entrate finali (65.153.000,00 euro) e spese finali (85.697.000,00 euro) pari a - 20.544.000,00. Il mancato rispetto dell'obiettivo programmatico è causato dal forte squilibrio del saldo di parte capitale dove a fronte di entrate finali del titolo IV di 5.094.000,00 euro sono state registrate spese finali per 25.699.000,00 euro.

In sede di controdeduzioni scritte, inviate in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 16 agosto 2017, n. 18309, l'ente ha confermato di non essere "riuscito a porre in essere misure sufficienti al rispetto degli obiettivi".

Tale fenomeno è considerato grave in quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge.

Si rileva a riguardo che le sanzioni finanziarie di cui all'art. 31 comma 26 lettera a) della l. 183/2011, come modificato dal d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, applicate a codesto ente nel successivo esercizio 2015, sono state ridotte fino all'azzeramento, per un importo pari alla spesa sostenuta nell'anno 2014 per edilizia scolastica per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 164 della legge 107/2015.

La Sezione ritiene comunque necessario che siano intraprese azioni tali da ricondurre la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative al patto di stabilità interno. “

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014 nonché il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, l'ente ha adottato apposito decreto del Presidente della Provincia n. 159 del 24/10/2017 con il quale, a modifica del precedente decreto presidenziale n. 224 del 30/04/2015 (riaccertamento straordinario dei residui) ha proceduto, seguendo le indicazioni fornite dalla Sezione nella pronuncia di accertamento, alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in 1.123.743,97 euro (originariamente definito in 1.049.449,00 euro), alla conseguente nuova quantificazione, nel risultato di amministrazione, della "parte disponibile" al 1 gennaio 2015 in 7.310.591,04 euro (originariamente definita in 7.384.886,01 euro a) e alla successiva rettifica del prospetto 5/2; l'ente ha, inoltre,

dichiarato che l'avanzo libero, originariamente definito al 1 gennaio 2015 (7.384.886,01 euro), è stato interamente applicato al Bilancio di previsione 2015 al fine di garantire gli equilibri della parte corrente, applicando, quindi, anche la quota divenuta ora necessaria a garantire l'adeguamento del FCDE al minimo congruo. Tuttavia, nell'atto in oggetto, l'ente precisa che tale avanzo libero applicato al bilancio 2015 non è stato integralmente utilizzato nel corso della gestione, in quanto, in sede di approvazione del Rendiconto 2015, è stato accertato un avanzo di amministrazione di 14.518.942,72 euro, con una parte disponibile pari a 4.616.501,88 euro;

- che, in riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, l'ente, nel citato D.P. 159/2017, ha preso atto di quanto disposto dalla Sezione nella delibera di pronuncia specifica e ha confermato di non essere riuscito a mettere in atto misure tali da rispettare il patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015, dichiarando di aver, però, conseguito il saldo obiettivo di finanza pubblica per l'esercizio 2016;

- che, con atto consiliare n. 41 del 24/10/2017, l'ente ha preso atto dei contenuti del sopra citato decreto presidenziale n. 159 del 24/10/2017 in relazione all'adozione dei "provvedimenti correttivi in merito alle specifiche pronunce di accertamento in esito al controllo monitoraggio sul Rendiconto 2014".

RITENUTO

- che il provvedimento adottato dall'ente, richiamato in premessa e riferito alla corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità ed alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, risulta IDONEO in quanto l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, nelle sue diverse componenti, dopo il riaccertamento straordinario dei residui;

- che la valutazione appena espressa circa il provvedimento adottato per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in ordine all'irregolarità segnalata e riferita al mancato rispetto del Patto di stabilità relativo all'anno 2014, la Sezione prende atto che l'Ente non è riuscito a porre in essere misure correttive tali da permettere il rispetto del Patto per le annualità 2014 e 2015, ma che, comunque, afferma di aver conseguito, per l'anno 2016, il saldo obiettivo di finanza pubblica;

DELIBERA

Dalla valutazione del provvedimento correttivo che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferito alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed alla corretta rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' dello stesso a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto dichiarato dall'ente in ordine al mancato rispetto del Patto di stabilità, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO di quanto dichiarato dall'ente, in merito al superamento della criticità segnalata a partire dal rendiconto 2016.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte della provincia, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 23 novembre 2017.

Il relatore
Mauro Nori



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 23 novembre 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
